

## **FAQ**



*FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale*  
*L'Europa investe nelle zone rurali*



*Dipartimento*  
*Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca*



*Repubblica Italiana*

### **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**

*Reg. (UE) 1305/2013*

#### **BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA 19**

#### **“Sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo partecipativo”**

Articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e  
articoli 42, 43 e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013

## **FAQ**

**DAL N.06 AL N. 09**

## **FAQ**

### **DOMANDA 06**

Relativamente al punto 4.1–Caratteristiche e compiti del GAL, al paragrafo 5 si prescrive “Gli Enti locali sub provinciali e le Imprese possono partecipare ad un solo Partenariato nell'ambito di una medesima Provincia”. A tale riguardo si comunica che nella compagine sociale dello scrivente GAL è presente, tra gli altri, un Istituto Bancario che è presente anche in altre compagini che intendono partecipare al presente bando. Tenuto conto che la partecipazione di tale Istituto Bancario, pur essendo configurabile come “impresa”, ha un ruolo di supporto alla realizzazione delle SSL. **Si chiede quindi se tale tipologia di “imprese” rientra nella norma sopraindicata.**

### **RISPOSTA 06**

L'art. 10 del Testo unico bancario, ossia la legge in vigore dal 1° gennaio 1994, che disciplina l'attività delle banche, al comma 1 stabilisce che “La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.”

Pertanto, un Istituto bancario, in quanto impresa, può partecipare, nell'ambito di una medesima Provincia, ad un solo Partenariato.

### **DOMANDA 07**

Relativamente all'**Allegato D – Quadro C – Punto 7** del bando che recita:

*“Ogni documentazione utile a supportare l'attribuzione di punteggi nell'ambito della valutazione di merito e quadro sinottico documento/criterio di selezione”.*

si chiede:

è possibile allegare al MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE – ALL. B eventuale documentazione esplicativa (grafici, tabelle e quant'altro) utile alla valutazione di merito?

### **RISPOSTA 07**

La risposta è affermativa. Inoltre sarebbe utile l'indicazione del punto del PSL da cui si desume l'attribuzione del relativo punteggio

### **DOMANDA 08**

- secondo il Diritto Societario la “società consortile” è un'organizzazione imprenditoriale che può essere costituita secondo quattro tipi societari: società a.r.l., società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperativa;
- il Consiglio Nazionale del Notariato ha prodotto uno studio sulla “società consortile” (187/2011) a seguito delle numerose questioni interpretative che si sono sviluppate in relazione alla fattispecie di queste forme societarie con il quale chiarisce che la formula della società cooperativa è compatibile con la formula consortile quando sia rispettata la partecipazione delle imprese alla compagine sociale;
- l'Università di Milano, attraverso uno studio specifico sulle “Imprese minori in forma cooperativa” a cura del Prof. Ass. in Diritto Commerciale Emanuele Cusa, nel ribadire la possibilità che la “società consortile” possa essere costituita in forma di cooperativa, nel caso venga scelta tale soluzione, ne esalta addirittura i vantaggi qualora si opti per la società cooperativa a.r.l. costituita tra imprenditori;
- che il Gal Gran Sasso Velino, costituitosi in data 1° aprile 2010 con atto notarile in forma di Cooperativa è regolato da uno Statuto dove al Titolo II (Soci) art. 6 (requisiti) recita

## **FAQ**

testualmente: *“Possono aderire alla Cooperativa: a) Imprenditori agricoli singoli ed associati e loro Associazioni. Artigiani ed imprenditori singoli o associati e loro Associazioni, commercianti singoli o associati e loro Associazioni; b) Società e professionisti esperti dei settori indicati nell’oggetto sociale; c) Istituti di Credito, Soggetti Giuridici Pubblici e loro assimilati anche a partecipazione mista; d) Organizzazioni, associazioni ed onlus operanti sul territorio nei settori indicati nell’oggetto sociale....”*;

- che lo statuto adottato e vigente rispetta le norme richiamate dal Codice Civile agli art. 2602 e seguenti;
- a pag. 5 del bando PSR 2014/2020 Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER di tipo partecipativo emesso il 1° luglio 2016 si legge testualmente *“I partenariatiche candidano una Strategia devono essere costituiti in forma di Società Consortile o impegnarsi a costituirla entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.”*

si chiede:

il Gal Gran Sasso Velino società cooperativa, qualora partecipasse alla selezione dei Gal e delle SSL in risposta al bando di cui sopra, sarebbe considerato idoneo per quanto attiene la formula societaria prevista dal bando ?

### **RISPOSTA 08**

Premesso che sia il PSR che le successive disposizioni attuative della misura 19 prevedono GAL costituiti o da costituire solo come società consortili, il quesito è interpretato come possibilità di riconoscere una società cooperativa al pari di una società consortile. Per considerare una società cooperativa al pari di una società consortile è necessario, da verificare se sufficiente, che nell’atto costitutivo della prima, siaprevisto espressamente lo scopo consortile con il correlativo obbligo per i soci di versare alla società contributi periodici in denaro (diversi dai conferimenti).

### **DOMANDA 09**

In merito alla definizione dell’area interessata dalla Strategia di Sviluppo Locale, tenendo conto che l’ambito territoriale su cui si vorrebbe intervenire (e per il quale si è ricevuta adesione dai Comuni) conta un totale di circa 162.000 abitanti:

- Considerato che la popolazione residente interessata dalla strategia deve essere compresa fra diecimila e centocinquantamila abitanti.
- Non avendo riscontrato alcuna indicazione perentoria nel Bando, relativamente alla obbligatorietà di inserire i territori comunali per intero.
- Vista, tuttavia, la necessità di individuare la popolazione residente in unità territoriali inequivocabilmente identificate.

Si ritiene, per i Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti, di inserire solamente le sezioni censuarie rurali estromettendo i centri urbani.

Si richiede pertanto se vi sono elementi ostativi all’adozione di tale criterio.

### **RISPOSTA 09**

Premesso che l’individuazione dell’area interessata dalla strategia di sviluppo locale è influenzata dall’adesione delle Amministrazioni comunali. Nulla osta che le stesse possano essere interessate a partecipare alla strategia locale solo per una porzione del proprio territorio, in funzione e in coerenza con

## **FAQ**

gli obiettivi della strategia stessa e senza inficiare la redazione corretta del PSL come dal modello in allegato B del bando.